



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 30.11.2018, ore 20.00

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina	X		
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian		X	
Cavallar Veronica	X		
Fantelli Alessandro	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio		X	
Nardelli Catia	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Ravelli Carlo		X	
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica		X	

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Bisoffi Gabriele e Veronica Cavallar

Pt. 2 OGGETTO: Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del Sig. Ivano Job. Surroga con il sig. Leiva Costanzi Maurizio e conseguente convalida.

RILEVATO CHE in data 04.11.2018, al n. 8870 di prot., il Consigliere comunale Ivano Job, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Constatato che l'art. 12, comma 5, del Ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31 , ora **art. 43 del**

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 prevede che le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla norma, le dimissioni risultano essere state presentate personalmente dal Consigliere dimissionario, come risulta da attestazione resa dal segretario comunale;

RILEVATO altresì che il citato articolo di legge prevede che il Consiglio, entro e non oltre venti giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,

DATO ATTO nei Consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

PRESO ATTO CHE, nella lista di appartenenza del Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti risulta essere il Sig. Panciera Cristian, il quale ha riportato, alle elezioni amministrative la cifra individuale di 56 voti della lista ENERGIA COMUNE, come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni;

Preso atto che il sig. Panciera Cristian ha depositato nota di rinuncia alla nomina di consigliere,

PRESO ATTO CHE, nella lista di appartenenza del Consigliere rinunciatario, il primo dei non eletti risulta essere il sig. Leiva Costanzi Maurizio, il quale ha riportato, alle elezioni amministrative la cifra individuale di 38 voti della lista ENERGIA COMUNE, come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità a Consigliere Comunale;

Accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 76 e segg. Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 , nei confronti del Consigliere;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni dalla carica presentate al Consiglio comunale dal sig. Ivano Job;
- 2) di surrogare al seggio di Consigliere rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista in premessa menzionata, ossia il sig. Leiva Costanzi Maurizio nato a Cles (TN) il 17.02.1989;
- 3) di convalidare, conseguentemente, l'elezione del Consigliere sig. Leiva Costanzi Maurizio dando espressamente atto che per la stessa non risultano sussistere cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica.

successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito;
di dichiarare con separata ed unanime votazione dare atto che la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Entra Leiva Costanzi Maurizio

Pt. 3 Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 221 dd. 20.11.2018 relativa a
“ variazione di Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 221 dd. 20.11.2018, esecutiva a termini di legge, ha proceduto ad assumere il provvedimento di variazione di bilancio per poter ottemperare e rendere eseguibili le operazioni in essa esposte;

riconosciuti ed accolti i motivi d'urgenza e di pratica opportunità adottati dalla Giunta Comunale nell'approvazione dell'atto deliberativo assunto con poteri del Consiglio;

visto il comma 4 dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali” e , il quale sancisce che tali deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta Comunale, in via d'urgenza e devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sommariamente sopra esposte, ratificare la deliberazione giuntale in argomento;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

con voti favorevoli unanimi, presenti n. 10 consiglieri, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di ratificare, come ratifica e per i motivi in premessa esposti, la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 221 dd. 20.11.2018, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: “variazione di bilancio esercizio finanziario 2018”;

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

2. di dichiarare con separata ed unanime votazione dare atto che la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

pt. 4 **OGGETTO:** Approvazione variazione alla Pianta Organica del Comune di Dimaro Folgarida

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Con deliberazione n. 4 dd. 5.1.2016 il Commissario Straordinario approvava di dare atto, per le motivazioni in premessa esposte, che il personale dei Comuni di Dimaro e Monclassico, di seguito individuato, è trasferito ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16-2-2015, n. 2 al Comune di Dimaro Folgarida con decorrenza 01.01.2016 e di approvare, per ciascun dipendente, lo schema di contratto individuale di lavoro:

Rino Bevilacqua	Segretario Classe III ufficio segreteria generale				
Lorenza Menapace	CB	indet	Full time	36	segr
Nada Moreschini	BE	indet	Part time	18	prot
	biblioteca				
Marcello Liboni	CE	indet	Full time	36	biblio
Claudia Albasini	a	indet	part time	28	biblio
	polizia municipale				
Arnoldi Fabio	CE	indet	Full time	36	vigile
Cristian Bugna	CB	indet	Full time	36	vigile
stagionale	CB	stag	Full time	36	vigile
	Scuola materna				
Bonazza	Be	det	Full time	36	cuoca
Ischia	a	det	Full time	36	inserviente
Stablum	a	det	part time	14	inserviente
	ufficio ragioneria e tributi				
Denis Bertolini	CE	indet	Full time	36	rag
Dell'Eva Cinzia	CE	indet	Full time	36	rag
UFF. MONCLASSICO					
Ida Mochen	CB	indet	Full time	36	P2016
Donatella Girardi	CB	indet	Part time	18	sp a 24
Lara Vicenzi	CB	indet	Part time	18	sp a 24
	ufficio servizi demografici e attività economiche				

Luciano Pederghana	CE	indet	Full time	36	P2016
Marino Tribastone	CE	indet	Full time	36	anagrafe Sc leva...attività ec. Pol.amm.
Maurizia Silvestri	CB	indet	Part time	18	anagrafe sc
	ufficio edilizia privata lavori pubblici e cantiere				
Thomas Martinelli	CE	indet	Full time	36	edilizia urbanistica lavori pubbl patrimonio
Gino Sandri	CE	indet	Full time	36	edilizia privata urbanistica
Alessio Pretti	CB	indet	Full time	36	edilizia privata patrimonio
Alberto Barborini	BE	indet	Full time	36	coord.
Silvano Mocatti	BE	indet	Full time	36	operai
Roberto Stanchina	BE	indet	Full time	36	operai
Sergio Stanchina	BB	indet	Full time	36	operai
Renzo Baitella	A	indet	Full time	36	operai
stagionale Mezzena	BB	stag	Full time	36	operai
stagionale Ramponi	BB	stag	Full time	36	operai

di dare atto che vengono istituiti n. 4 Servizi così denominati:

- Servizio Segreteria
- Servizio Demografico ed attività economiche
- Servizio Finanziario e tributi
- Servizio Tecnico

di dare atto che sono preposti ai n. 4 Servizi di cui sopra i seguenti Responsabili:

- Servizio Segreteria: dott. Rino Bevilacqua
- Servizio Demografico ed attività economiche: sig. Luciano Pederghana
- Servizio Finanziario e tributi rag. Denis Bertolini
- Servizio Tecnico geom. Thomas Martinelli

di dare atto che sono incardinati presso i n. 4 Servizi di cui sopra i dipendenti come da tabella suindicata

di dare atto che il segretario comunale è inquadrato in classe III.

Con deliberazione n. 20 dd. 19.1.2016 il Commissario Straordinario approvava

di dare atto, per le motivazioni in premessa esposte, che il personale dei Comuni di Dimaro e Monclassico, di seguito individuato, è trasferito ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16-2-2015, n. 2 al Comune di Dimaro Folgarida con decorrenza 01.01.2016 e di approvare, per ciascun dipendente, lo schema di contratto individuale di lavoro:

			Segretario comunale Classe III		
Rino Bevilacqua					
Lorenza Menapace	CB	indet	Full time	36	segreteria
Nada Moreschini	BE	indet	Part time	18	protocollo
Marcello Liboni	CE	indet	Full time	36	biblioteca
Claudia Albasini	a	indet	part time	28	biblioteca

Arnoldi Fabio	CE	indet	Full time	36	vigile
Cristian Bugna	CB	indet	Full time	36	vigile
stagionale	CB	stag	Full time	36	vigile
Bonazza Nazarena	Be	det	Full time	36	cuoca
Ischia Lina	a	det	Full time	36	inserviente
Stablum Romana	a	det	part time	14	inserviente
Denis Bertolini	CE	indet	Full time	36	ragioneria
Dell'Eva Cinzia	CE	indet	Full time	36	ragioneria
Ida Mochen	CB	indet	Full time	36	P2016 - tributi
Donatella Girardi	CB	indet	Part time	18	tributi
Lara Vicenzi	CB	indet	Part time	18	tributi
Luciano Pederghana	CE	indet	Full time	36	P2016 demogr attività ec.
Marino Tribastone	CE	indet	Full time	36	demogr attività ec.
Maurizia Silvestri	CB	indet	Part time	18	anagrafe sc
Thomas Martinelli	CE	indet	Full time	36	tecnico
Gino Sandri	CE	indet	Full time	36	tecnico
Alessio Pretti	CB	indet	Full time	36	tecnico
Alberto Barborini	BE	indet	Full time	36	coord.op
Silvano Mocatti	BE	indet	Full time	36	operai
Roberto Stanchina	BE	indet	Full time	36	operai
Sergio Stanchina	BB	indet	Full time	36	operai
Renzo Baitella	A	indet	Full time	36	operai
stagionale Mezzena	BB	stag	Full time	36	operai
stagionale Ramponi	BB	stag	Full time	36	operai

di dare atto che vengono istituiti i Servizi così denominati:

- Servizio Segreteria
- Servizio Demografico ed attività economiche
- Servizio Finanziario e ragioneria
- Servizio Tecnico
- Servizio Polizia locale
- Servizio Cultura e biblioteca
- Servizio Entrate e Tributi

di dare atto che sono preposti Servizi di cui sopra i seguenti Responsabili:

- Servizio Segreteria: Rino Bevilacqua
- Servizio Demografico ed attività economiche: Luciano Pederghana
- Servizio Finanziario e ragioneria: Denis Bertolini
- Servizio Tecnico : Thomas Martinelli
- Servizio Polizia locale : Fabio Arnoldi
- Servizio Cultura e biblioteca : Marcello Liboni
- Servizio Entrate e Tributi : Denis Bertolini

di dare atto che il segretario comunale è inquadrato in classe III.

Di autorizzare il segretario ad avviare i procedimenti per l'avvio della procedura di mobilità (concorso) a copertura del posto CE ufficio tributi

Preso atto che :

la procedura di mobilità è andata a buon fine: n. 1 CE ufficio tributi

la figura professionale CB tributi (Ida Mochen) è andata in pensione

la figura professionale CE demografico (Luciano Pederghana) è andato in pensione

Visto l'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 disciplina le misure per il superamento del precariato di personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento. Le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018 - 2020.

Visto che l'art. 18 della citata legge di stabilità 2018 ha disposto che per la definizione degli interventi di stabilizzazione la Provincia promuova al suo interno e con gli enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato e il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure. Per le condizioni, le modalità e i criteri dell'art. 18, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, la legge di stabilità 2018 rinvia a specifiche disposizioni legislative o alla legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 giugno 2018 tra Parti pubbliche - rappresentate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali e dal Presidente dell'UPIPA - e le Parti sociali - rappresentate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle autonomie locali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e FENALT - hanno definito le linee di individuazione dei posti da destinare alla stabilizzazione attraverso inquadramento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio prestati anche non continuativamente presso l'Ente che procede alla stabilizzazione o presso Enti pubblici omogenei per settore funzionale

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1863 del 12.10.2018 Criteri per l'applicazione dell'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

Vista la determinazione del dirigente n. 104 di data 10 ottobre 2018 del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado della Provincia autonoma di Trento ad oggetto *Misure per la stabilizzazione personale non insegnante scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate*, che evidenzia

di autorizzare, nei limiti della dotazione organica definita nel Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'a.s 2018/2019, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018, le assunzioni a tempo indeterminato di personale non insegnante di scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate comunicate dai soggetti titolari (Comuni/ Associazioni/Enti di riferimento) di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di consentire agli Enti titolari di intervenire tempestivamente, quindi a partire dal 1 gennaio 2019 - a salvaguardia della continuità di rapporti di lavoro già instaurati con scadenza al 31 dicembre 2018 - per il reclutamento del personale potenzialmente interessato ponendo in essere le procedure necessarie con effetto sul corrente anno scolastico, e pertanto entro la data di approvazione del Programma annuale per l'anno scolastico 2019/ 2020;

3) di subordinare alla verifica di compatibilità con il quadro della programmazione provinciale per il medesimo anno scolastico stabilizzazioni di personale non insegnante che trovano applicazione sull'annualità scolastica 2019/2020;

4) di autorizzare gli enti alle assunzioni di personale non insegnante nei profili professionali di cuoco, operatore d'appoggio e operatore d'appoggio extraorganico nei contingenti orari determinati dalla deliberazione della Giunta provinciale sopra richiamata, ad eccezione degli spezzoni orari funzionali al completamento dell'orario a tempo pieno di personale già inquadrato con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 18 ore settimanali;

5) di disporre che a consuntivo della procedura di stabilizzazione venga dato conto alla Struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia degli esiti del processo da parte degli Enti locali e degli Enti gestori delle scuole equiparate dell'infanzia;

6) di dare atto che la copertura totale delle spese di cui al punto 1) è prevista secondo le modalità indicate alla lettera A) "Definizione del modello di finanziamento", dell'Allegato C) "Modalità, criteri,

gestione contabile finanziamenti provinciali”, parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1000/2018;

7) di dare atto che i finanziamenti saranno comunque assegnati subordinatamente ad assunzioni che garantiscano il possesso dei requisiti previsti ai fini del reclutamento e nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dalle rispettive norme di riferimento per le scuole provinciali dell'infanzia e le scuole equiparate;

allegato:

Stabilizzazione del personale non insegnante scuole dell'infanzia provinciali

Elenco unità interessate a.s. 2018/19

Comune	sedi di Scuola	Circolo	Cuoco	Operat d'appoggio	Operat Extraorgan
DIMAROF.	MONCLASSICO	11	1	1	1

Che si reputa opportuno procedere ad una modifica alla pianta organica comunale, in modo da poter dare perfezionamento alla stabilizzazione del personale non insegnante della scuola materna di Monclassico

ravvisato che il bilancio comunale è in grado di sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento poiché interamente coperti dalla Provincia Autonoma di Trento;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai consiglieri n. 10 presenti;

delibera

1. di approvare per quanto sopra esposto le modifiche alla pianta organica, specificate in premessa e negli allegati schemi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
2. di dare atto che la variazione della pianta organica non comporta maggiori oneri essendo la scuola materna provinciale interamente finanziata dalla Provincia di Trento
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

..

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

ufficio segreteria generale						
1	Rino Bevilacqua	S	indeterminato	Full time	3 6	segretario
2	Lorenza Menapace	C B	indeterminato	Full time	3 6	assistente amm.
3	Nada Moreschini	BE	indeterminato	Part time	1 8	oper
polizia municipale						
4	Arnoldi Fabio	C E	indeterminato	Full time	3 6	coll. Pol
5	Longhi Sonia	C B	indeterminato	Full time	3 6	ass.pol
		C B	STAGIONAL E	Full time	3 6	
ufficio servizi demografici e attività economiche						
6	Marino Tribastone	C E	indeterminato	Full time	3 6	collaboratore

7	Bugna Christian	C B	indeterminato	Full time	3 6	assistente
8	Maurizia Silvestri	C B	indeterminato	Part time	1 8	assistente
	biblioteca					
9	Marcello Liboni	C E	indeterminato	Full time	3 6	collaboratore
1 0	Claudia Albasini	a	indeterminato	part time	2 8	ins
	ufficio ragioneria e tributi					
11	Denis Bertolini	C E	indeterminato	Full time	3 6	collaboratore
1 2	Dell'Eva Cinzia	C E	indeterminato	Full time	3 6	collaboratore
	UFF. MONCLASSICO					
	ufficio tributi					
1 3	Donatella Girardi	C B	indeterminato	Part time	2 0	assistente
1 4	Lara Vicenzi	C B	indeterminato	Part time	2 0	assistente
1 5	Paride Andreotti	C E	indeterminato	Full time	3 6	collaboratore
	scuola materna					
1 6	Bonazza	Be	determinato	Full time	3 6	cuoca
1 7	Ischia	a	determinato	Full time	3 6	inserviente
1 8	Stablum	a	determinato	part time	1 4	inserviente
	ufficio edilizia privata lavori pubblici e cantiere					
1 9	Thomas Martinelli	C E	indeterminato	Full time	3 6	edilizia urbanistica lavori pubbl patrimonio
2 0	Gino Sandri	C E	indeterminato	Full time	3 6	edilizia privata urbanistica
2 1	Alessio Pretti	C B	indeterminato	Full time	3 6	edilizia privata patrimonio
			operai			
2 2	Alberto Barborini	BE	indeterminato	Full time	3 6	operaio
2 3	Silvano Mocatti	BE	indeterminato	Full time	3 6	operaio
2 4	Roberto Stanchina	BE	indeterminato	Full time	3 6	operaio
2 5	Sergio Stanchina	BE	indeterminato	Full time	3 6	operaio

2	Renzo Baitella	A	indeterminato	Full time	3 6	operaio
6						
0	stag	BB	stagionale	Full time	3 6	operaio
0	stag	BB	stagionale	Full time	3 6	operaio

successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

4. di dichiarare con separata ed unanime votazione dare atto che la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

pt. 5 Oggetto: Approvazione nuova convenzione per la gestione sovracomunale delle spese di funzionamento della scuola primaria di Croviana

Premesso che:

Con deliberazione consiliare n. 17 dd. 25.06.2002, il Consiglio Comunale di Croviana poteva approvare, unitamente alle municipalità di Monclassico e Terzolas, la Convenzione che ha disciplinato i criteri di definizione e riparto delle spese di funzionamento dell'edificio che ospita la scuola primaria di Croviana.

Che valutata positivamente la scelta di gestire ancora in forma comune il funzionamento della locale Scuola, di riferimento per gli studenti provenienti dai su indicati Comuni, in particolare di Dimaro Folgarida in luogo oggi di Monclassico, in data 19.9.2018 la Conferenza dei delegati si è ritrovata per discutere appunto della possibilità di rinnovarne le previsioni, discutendo sulla base di un nuovo testo preventivamente condiviso, i contenuti da dare al prossimo rapporto convenzionale.

Che in detta sede, preso atto che per effetto dell'intervenuto avvio dei lavori di costruzione della nuova scuola di Dimaro Folgarida, che al termine darà ospitalità ai ragazzi della frazione di Monclassico, provvisoriamente convergente sul plesso di Croviana, si è preso atto di poter rinnovare sostanzialmente il vecchio testo introducendo un solo articolo nuovo, l'art. 9., così da prevedere un opportuno regime transitorio.

Dato atto in particolare come per il Comune di Dimaro Folgarida, i cui studenti accederanno al plesso scolastico per completare il naturale ciclo di studi ivi iniziato, appariva corretto condividere un sistema di calcolo che riducesse progressivamente, fino alla sua fuoriuscita dalla convenzione, l'onere per il riparto delle spese straordinarie.

Che in particolare si condivideva l'introduzione, in modifica del testo inviato ai diversi comuni, il seguente articolato;

ART. 9 Disposizioni transitorie

Per il Comune di Dimaro Folgarida, i cui studenti dovranno convergere sulla scuola primaria di detto Ente, la presente convenzione produrrà effetti fino a che gli stessi, in quanto già iscritti a Croviana, completino il naturale ciclo di studi presso questo plesso. In ragione di ciò varrà come liberatoria di ogni impegno sottoscritto a termini di convenzione, il pagamento delle quote relative all'anno scolastico di termine ciclo dei ragazzi stessi.

Per quanto concerne il sistema di riparto delle spese, come delineato dall'art. 4 e con solo riferimento a quelle di natura straordinaria, opererà un regime transitorio da applicarsi fino a rendicontazione dell'anno scolastico in cui avrà termine la presenza dei ragazzi provenienti da Dimaro Folgarida. In particolare il predetto Comune, inalterata la compartecipazione al 100% sui costi straordinari relativi ad oneri afferenti allo sviluppo di attività didattica, eccettuate le attrezzature, concorrerà agli altri costi in misura decrescente e pari ad un 66% e poi al 33% del relativo totale per gli ultimi due anni scolastici in cui si registrerà la presenza di propri alunni. I costi differenziali saranno ripartiti pro quota con maggiorazione da porre a carico degli altri Comuni aderenti.

Tutto ciò premesso si conviene di approvare la convenzione nel testo allegato riconoscendo che essa avrà validità decennale a partire dalla data di sua formale sottoscrizione in modalità elettronica.

Riconosciuto e condiviso quanto in premessa.

Preso atto della necessità di riconfermare il sistema gestionale sovracomunale del funzionamento della locale scuola di Croviana, Scuola primaria di primo grado "Pezzen" oggi assegnata in gestione alla Direzione dell'Istituto comprensivo Bassa Valle di Sole, appunto attraverso la forma collaborativa della convenzione ex art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Convenuto per questo di approvare e fare propria la convenzione nel testo che composto da 9 articoli del presente atto forma parte integrante e sostanziale.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

con voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la nuova convenzione per la gestione sovracomunale delle spese di funzionamento dell'edificio scuola primaria di Croviana, nei termini di cui all'allegato integrante documento.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione con apposizione di firma digitalmente resa.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCUOLA PRIMARIA TRA I COMUNI DI CROVIANA, DIMARO FOLGARIDA E TERZOLAS.

Tra i Comuni di:

CROVIANA: nella persona del Sindaco pro tempore _____, nat _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di

data_____, divenuta esecutiva il_____ a termini di legge, codice fiscale_____.

DIMARO FOLGARIDA: nella persona del Sindaco pro tempore_____, nat_ _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n._____di data_____, divenuta esecutiva il_____ a termini di legge, codice fiscale_____.

TERZOLAS: nella persona del Sindaco pro tempore_____, nat_ _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n._____di data_____, divenuta esecutiva il_____ a termini di legge, codice fiscale_____.

PREMESSO

CoMe a seguito della soppressione a partire dall'anno scolastico 2001/2002, dei plessi scolastici di Monclassico e Terzolas, i relativi alunni venivano fatti confluire nel nuovo plesso scolastico di Croviana;

Che le Amministrazioni sopra riportate avevano deciso di definire compiutamente un accordo per la gestione associata della scuola primaria, scelta che oggi si vuole confermare onde assicurare economie di gestione sotto il profilo sia amministrativo che finanziario.

Che i Comuni interessati si sono già più volte incontrati, tramite i propri rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata, convenendo, in quella sede, come fosse opportuno procedere alla equa ripartizione delle spese sostenute per il funzionamento della scuola primaria anche e soprattutto per consentire la migliore offerta didattica possibile, della quale beneficino gli alunni residenti in Croviana, Dimaro Folgarida e Terzolas se offerta in un ambiente adatto, confortevole e regolarmente mantenuto e costantemente aggiornato nelle dotazioni .

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Croviana proprietario della p.ed. _____ C.C. Croviana, edificio sede della scuola primaria di Croviana, assume a carico del proprio bilancio tutte le spese di competenza comunale relative alla gestione e manutenzione ordinaria, quanto straordinaria della struttura, arrogandosi tutte le iniziative di ordine organizzativo e decisionali per la sua corretta gestione.

Art. 2

Per spese di gestione deve intendersi:

- le spese di riscaldamento, luce, acqua, telefono, canoni di fognatura e depurazione, spese di pulizia delle aule e dell'edificio in generale affidate a ditte specializzate nel settore;

Per spese di manutenzione ordinaria deve intendersi:

- le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico come: piccoli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico sia interno che esterno, dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idraulico, la manutenzione e la conduzione della caldaia, delle canne fumarie e dell'impianto di riscaldamento in generale affidati a ditte specializzate del settore, modesti interventi di riparazione degli arredi o di tinteggiatura dei locali dovuti a situazioni contingenti ed effettuati anche dal personale operaio del Comune di Croviana.

- eventuali contributi erogati alla scuola per attività didattiche integrative di ordine culturale, sportivo, ricreativo ecc.;

- ogni altra spesa che si possa definire di carattere ricorrente;

Per spese di manutenzione straordinaria o una tantum deve intendersi:

- l'acquisto di beni necessari per arredare i locali come: banchi, cattedre, sedie, appendiabiti, armadi, scaffali, tendaggi ecc.;

- l'acquisto di corpi illuminanti;

- l'acquisto di attrezzature ginniche sia per la palestra che per il piazzale di gioco esterno all'edificio;

- l'acquisto di strumentazione didattica come libri, computers, stampanti, fotocopiatori, televisori, videoregistratori, strumenti musicali ecc. non direttamente forniti dallo Stato o dalla Provincia;

- la sostituzione di pavimenti, rivestimenti e serramenti delle aule rovinati dall'usura;

- la tinteggiatura esterna ed interna dell'edificio;

- la realizzazione di nuovi impianti elettrici, idraulici e termoidraulici rovinati dall'usura o eventualmente inadeguati per il sopravvenire di nuova normativa.

Art. 3

Le spese ordinarie così come definite al precedente art. 2 vengono ripartite tra i Comuni convenzionati in proporzione al numero degli alunni iscritti alla scuola elementare durante l'anno scolastico di riferimento;

Le spese straordinarie o una tantum così come definite al precedente art. 2 saranno ripartite in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune convenzionato secondo i dati dell'ultimo censimento.

Rimane a carico del Comune di Croviana una quota fissa pari al 10% delle spese ordinarie complessivamente sostenute nell'arco dell'anno scolastico di riferimento.

Le spese si intendono al netto di eventuali entrate, sovvenzioni o contributi statali, provinciali, di altri Enti o di soggetti privati che beneficino a pagamento dell'uso di locali della scuola.

Saranno fatte oggetto di specifici accordi convenzionali tutte le altre spese straordinarie non contemplate all'art. 2 quali la ristrutturazione dell'edificio, ampliamenti o rifacimenti, nuove costruzioni ed in genere interventi strutturali. Prima della loro programmazione esecutiva i Comuni aderenti si adopereranno per raggiungere intese che definiscano ruoli, benefici e partecipazioni.

Art. 4

Entro il mese di ottobre di ogni anno l'ufficio ragioneria del Comune di Croviana predisporrà un preventivo delle spese ordinarie e straordinarie che si prevede di sostenere durante il corso del successivo anno solare e compilerà un prospetto di ripartizione tra i Comuni convenzionati.

Il prospetto di ripartizione delle spese verrà trasmesso ai Comuni convenzionati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Nel mese di febbraio di ogni anno l'ufficio ragioneria del Comune di Croviana compilerà un consuntivo delle spese ordinarie e straordinarie sostenute l'anno precedente. Tale riparto consuntivo verrà trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno con invito ad effettuare i versamenti di competenza a termini del successivo art. 5.

Art. 5

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate al Tesoriere del Comune di Croviana in due rate semestrali ad aprile ed a settembre di ogni anno.

Il conguaglio a consuntivo dell'anno precedente dovrà essere versato con la quota di aprile.

Eventuali quote a credito risultanti dall'anno precedente saranno defalcate dalla prima rata di aprile.

In caso di ritardato pagamento delle quote il Comune di Croviana dopo una lettera di formale messa in mora avrà la facoltà di applicare gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente in quel momento.

Qualora il ritardo dei pagamenti delle quote superi i 12 mesi il Comune di Croviana è autorizzato a dar corso ai provvedimenti di riscossione coattiva con richiesta di emissione di ruolo esattoriale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

E' istituita una Commissione consultiva per la gestione della scuola primaria unificata.

La Commissione è composta dai tre Sindaci o dagli assessori delegati per materia dei Comuni convenzionati.

Il Sindaco di Croviana assume la presidenza della Commissione consultiva di cui al comma I.

La Commissione potrà essere convocata o su iniziativa del Sindaco di Croviana o su richiesta di uno dei rappresentanti dei Comuni convenzionati.

La Commissione dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Le riunioni della Commissione avranno luogo presso la sede del Municipio di Croviana.

La Commissione consultiva ha lo scopo di:

- a) mettere al corrente i Comuni convenzionati su eventuali problemi gestionali che dovessero insorgere;
- b) chiarire e dirimere eventuali contestazioni sulla ripartizione delle spese di gestione;
- c) formulare al Comune di Croviana eventuali proposte per nuove spese o altre direttive ritenute opportune per ottimizzare la gestione della struttura.

La Commissione non può deliberare in prima convocazione se non interviene la maggioranza dei membri assegnati **e comunque con meno di due rappresentanti presenti.**

Qualora anche in seconda convocazione non si raggiungesse il numero legale necessario per la deliberazione il Comune di Croviana affiderà alla propria Giunta l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo della scuola elementare.

Delle riunioni della commissione verrà steso apposito verbale dal Segretario comunale o da altro impiegato comunale e verrà trasmesso alla Giunta Comunale di Croviana perché dia esecuzione alle decisioni prese.

La Giunta Comunale di Croviana è tenuta ad attenersi alle decisioni prese dalla commissione se si riferiscono alle spese di cui al precedente art. 2.

Non è invece tenuta ad attenersi qualora le decisioni della commissione richiedano lavori o interventi strutturali all'edificio **il cui riparto oneri non sia stato già definito convenzionalmente tra le parti.**

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di 10 (dieci) anni a partire dal 01.01.2019 e da essa i Comuni convenzionati potranno recedere per qualsiasi motivo dando un preavviso di almeno 12 mesi. In caso di mancato preavviso al Comune recedente verrà addebitata la quota di spese ordinarie straordinarie sostenuta tenendo conto **dei parametri di riparto indicati.**

Non si applicano le disposizioni del precedente comma nel caso in cui il recesso avvenga per motivi oggettivamente imprevedibili al Comune recedente (nuovi accorpamenti di centri scolastici voluti dalla Sovrintendenza scolastica).

Art. 8

Le risoluzioni di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria all'interno della Commissione consultiva di cui all'art. 6. Qualora ciò non sia possibile, a richiesta di uno dei Sindaci, si provvederà a riunire presso il comune di Croviana, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, le giunte comunali in seduta comune alle quali competerà risolvere i contrasti sorti.

Art. 9

Per il Comune di Dimaro Folgarida, i cui studenti dovranno convergere sulla scuola primaria di detto Ente, la presente convenzione produrrà effetti fino a che gli stessi, in quanto già iscritti a Croviana, completino il naturale ciclo di studi presso questo plesso. In ragione di ciò varrà come liberatoria di ogni impegno sottoscritto a termini di convenzione, il pagamento delle quote relative all'anno scolastico di termine ciclo dei ragazzi stessi.

Per quanto concerne il sistema di riparto delle spese, come delineato dall'art. 3 e con solo riferimento a quelle di natura straordinaria, opererà un regime transitorio da applicarsi fino a rendicontazione dell'anno scolastico in cui avrà termine la presenza dei ragazzi provenienti da Dimaro Folgarida. In particolare il predetto Comune, inalterata la compartecipazione al 100% sui costi straordinari relativi ad oneri afferenti allo sviluppo di attività didattica, eccettuate le attrezzature, concorrerà agli altri costi in misura decrescente e pari ad un 66% e poi al 33% del relativo totale per gli ultimi due anni scolastici in cui si registrerà la presenza di propri alunni. I costi differenziali saranno ripartiti pro quota con maggiorazione da porre a carico degli altri Comuni aderenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CROVIANA

IL SINDACO DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

IL SINDACO DEL COMUNE DI TERZOLAS

Pt. 6 OGGETTO: Approvazione schema di convenzione relativa al servizio di applicazione della tariffa di cui all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e al D.P.R. n. 158/1999.

Premesso che l'art. 49 del Decreto Legislativo 2/1997, come attuato dal D.P.R. 158/1999, ha stabilito per tutti i Comuni l'abrogazione della tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dagli art. 58 e seguenti del Decreto Legislativo 507/1993 e la sua sostituzione con una tariffa (denominata T.I.A.), da applicare secondo le modalità stabilite dal medesimo D.P.R. 158/1999 e che detta tariffa è in vigore nei Comuni della Valle di Sole dal 01 gennaio 2007.

Ricordato che a livello locale il predetto D.P.R. n. 158/1998 è stato esplicitamente richiamato nella delibera della G.P. n. 2972/2005 (succ. mod. con la delibera G.P. n. 2267/2007, delibera di G.P. n. 3302/2008, 1708/2009; delibera 2540/2009, delibera di G.P. 2686/2010, delibera di G.P. 2889/2011 delibera di G.P. n. 2598/2012, delibera di G.P. n. 2805/2013 e delibera di G.P. n. 2249/2014) istitutiva del modello tariffario provinciale. Tale delibera ha previsto l'applicazione sull'intero territorio provinciale della tariffa rifiuti in luogo della tassa.

Evidenziato che l'art. 8 della L.P. n. 5/1998, ha sancito che anche a livello locale, la competenza ad applicare la tariffa, spetta all'Ente Gestore. Infatti l'art. 14 c. 1 della L.P. n. 23/2007 ha modificato l'art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m. e la nuova disposizione prevede che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, titolare dell'entrata, ha competenza esclusiva in ordine all'applicazione, gestione, riscossione ed imputazione contabile al proprio bilancio della tariffa.

Dato atto che ai sensi dell'art. 14, del D.L. n. 201 del 2011, a partire dal 1 gennaio 2013 i Comuni dotati di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo R.E.S.

Considerato che come previsto dall'art. 1, comma 667 (attuato dal D.M. 20/04/2017) e comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva applicata e riscossa dall'Ente Gestore.

Atteso che l'Ente Gestore del servizio rifiuti per la Valle di Sole è la Comunità della Valle di Sole e per tanto per gli effetti delle norme sopra citate è titolato ad applicare la tariffa relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Considerato che la gestione della tariffa presenta fasi tecnico - amministrative che possono essere gestite direttamente dal Comune ed altre necessariamente dalla Comunità della Valle di Sole, al fine di conseguire migliori livelli di servizio per gli utenti, si è pensato di definire un apposito regime convenzionato volto a disciplinare i compiti dei diversi soggetti.

Rilevato che la Convenzione in essere tra i Comuni e la Comunità della Valle di Sole relativa all'applicazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/99 è in scadenza e ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della stessa.

Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità della Valle di Sole n. 27 dd 15.11.2018;

Visto l'allegato schema di convenzione composto di n. 8 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato con la sopra citata deliberazione.

Visto il "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 3 maggio 2018 n.2.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Tia della Comunità della Valle di Sole per il servizio di applicazione della tariffa di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27/12/2013 n. 147 e al al D.P.R. n. 158/1999 composto da n. 8 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di autorizzare sin da ora il Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto che avverrà in forma digitale, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale.

Pt. 7 OGGETTO: Approvazione della relazione "Analisi di Rischio sanitario ambientale ex discarica loc Siori di Dimaro, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.P. 26.01.1987 n.141/leg.

Premesso e rilevato che:

L'area della ex-RSU di loc. Siori si colloca nella porzione mediana della Val di Sole, nel settore N-W della Provincia di Trento che, incisa dal T. Noce, si estende con direzione approssimativa E-W fino a confluire nel suo tratto meridionale, in corrispondenza di Mostizzolo, in Val di Non. Nel dettaglio l'area si ubica nel Comune di Dimaro Folgarida, istituito a partire dal 1° gennaio 2016 a segui-

to della fusione tra i Comuni di Dimaro e Monclassico, ed insiste a monte della confluenza del T. Meledrio nel F. Noce di fondovalle, nella zona a “cuneo” tra i due corsi d’acqua, intorno a quota 745 m s.l.m. Alla zona vi si accede dalla strada di penetrazione dell’area produttiva del settore secondario di interesse locale, che si stacca direttamente dalla S.S. 42, poco a monte del ponte sul F. Noce.

con precedente deliberazione Giuntale dell’ex Comune di Dimaro n. 178 dd 30.09.2010 si era proceduto ad incaricare la geologa Giuseppina Zambotti dello studio omonimo di Monclassico, dell’incarico per la realizzazione di sondaggi completi di piezometri per la caratterizzazione del sito ex discarica RSU in loc. Guadi;

con nota della Provincia Autonoma di Trento Agenzia per la protezione dell’ambiente prot 701395/U450 dd 21.12.2016, si comunicava che in base a quanto emerso nel corso dell’istruttoria coordinata di localizzazione nel piano di gestione dei rifiuti e di verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo al “nuovo impianto di messa in riserva e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi” nell’area posta ad est dell’ ex discarica di RSU “Siori” e visto appunto il documento di indagine ambientale e progetto di installazione di piezometri di monitoraggio effettuato dalla geologa Zambotti di cui all’incarico con deliberazione 178/2010, si è evidenziata la necessità di procedere all’approvazione del Piano di caratterizzazione dell’analisi di rischio del sito “Siori”, nell’ambito del procedimento di bonifica;

con deliberazione giuntale n. 122 dd 29.12.2016 era stato affidato alla geologa Zambotti Giuseppina con studio in Monclassico l’incarico per la realizzazione dell’indagine ambientale discarica ex RSU loc. Siori nel Comune di Dimaro Folgarida,

A seguito delle indagini di caratterizzazione svolte nel passato sull’area di loc. Giare nel 2010 sono state rilevate delle passività ambientali a carico delle acque sotterranee localizzate a valle del sito (piezometri PZ2 e PZ3) dovute al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per le acque di falda per i parametri ferro e manganese.

La contaminazione della falda freatica da Ferro e Manganese con valori superiori al limite di riferimento (D.Lgs. 152/2006), riscontrata entro i piezometri installati nel 2010 è stata successivamente confermata da un nuovo campionamento eseguito nel dicembre 2016, in occasione della redazione del documento di valutazione di rischio ambientale sito specifico per le attività della ditta Mochen S.r.l.

In tale contesto, nel gennaio 2017, come concordato durante tavolo tecnico del 13.12.2016 con gli Enti di controllo, sono stati eseguiti altri due piezometri a valle del sito, allo scopo di: - raccogliere tutti gli elementi utili alla definizione del Piano di Caratterizzazione dell’area - aggiornare lo stato qualitativo delle acque sotterranee - individuare l’estensione del plume inquinante - approfondire il modello concettuale dell’area

Nel febbraio 2017 è stato eseguito un ulteriore campagna di monitoraggio, prelievo e analisi di laboratorio sulle acque, che ha compreso il campionamento entro i nuovi piezometri, ed ha confermato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per le acque di falda entro tutti i piezometri a valle della ex-discardica.

Il Piano di Caratterizzazione, elaborato secondo il Manuale APAT2 (All. 2 – Struttura del piano di caratterizzazione), oltre ad illustrare tutte le attività svolte a tutt’oggi sul sito, contiene anche la Relazione Descrittiva delle indagini effettuate (All. 3 del Manuale APAT), con la discussione dei risultati delle indagini e la elaborazione del modello concettuale definitivo.

A seguito dell’indagine preliminare il sito interessato dalla ex-RSU è stato classificato come potenzialmente inquinato per la presenza del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione dei contaminanti Ferro e Manganese rilevati nella falda acquifera, ascrivibile alla presenza di una discarica comprensoriale dismessa nel corso del 1989, e iscritta all’anagrafe come discarica SOIS bonificata.

Con propria deliberazione n. 38 dd. 21.8.2018 si è provveduto all’approvazione del "Piano di caratterizzazione, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

Considerato che risulta indispensabile procedere con l'approfondimento sul sito in oggetto e con l'attività di analisi,

Vista la relazione "Analisi di Rischio sanitario ambientale ex discarica loc Siori di Dimaro redatta dallo studio Iser srl di Besenello, come depositato agli atti e presentato ai consiglieri comunali;

Dato atto che l'Appa della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere positivo con nota dd. 10.10.2018 n. 579279;

Dato atto che l'APSS ha espresso parere con nota n. 145024 dd. 24.9.2018

RITENUTO di approvare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 242 "procedure operative ed amministrative" e dell'art. 77 bis "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" del D.P.G.P. 26.01.1987 n.141/leg. "Testo Unico Provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", la relazione di che trattasi;

VISTO il D.P.G.P. 26.01.1987 n.141/leg. "Testo Unico Provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione "Analisi di Rischio sanitario ambientale ex discarica loc Siori di Dimaro redatta dallo studio Iser srl di Besenello, come depositato agli atti dell'ufficio tecnico di questo Comune e non materialmente allegato alla presente deliberazione, di data agosto 2018
2. di inviare il presente provvedimento di approvazione alla Agenzia Provinciale Protezione Ambiente e all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, per le rispettive competenze;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2.

Pt. 8 si sposta il punto a fine odg

Pt.9 OGGETTO: "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE": Approvazione bilancio finale di liquidazione del consorzio; Determinazioni in merito alla chiusura e cessazione definitiva del Consorzio.

Premesso

con l'approvazione di conformi deliberazioni consiliari ritenendo che la formula organizzativa dell'azienda consortile integrasse la forma di gestione associata e diretta più rispondente agli interessi pubblici e gestionali perseguiti per la distribuzione dell'energia elettrica i comuni di Caldes, Cavizzana, Cles, Malè, Monclassico e Terzolas hanno approvato la costituzione del Consorzio per i Servizi territoriali del Noce tra i Comuni; (deliberazione del Consiglio comunale di Monclassico n. 2 dd. 22.3.2005 - n. 43 di data 28.12.2006-)

con le deliberazioni consiliari le amministrazioni comunali hanno, inoltre, approvato la convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni associati, lo statuto - regolamento del Consorzio, nonché il

progetto di massima tecnico finanziario relativo alla costituzione di un soggetto unico per la fornitura di servizi connessi con la distribuzione dell'energia elettrica;

che nei documenti approvati veniva previsto il trasferimento del ramo d'azienda afferente la predetta attività al costituendo Consorzio. Venivano, altresì, individuate, in base al numero delle utenze e dei Kwh consumati, le quote di partecipazione di ogni singolo Comune consorziato;

che con atto notarile rep. N. 10953 del Notaio Domenico de Pascale di data 20 settembre 2007 è stato costituito il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce in forma abbreviata STN CLES;

che STN CLES veniva iscritto nel registro delle imprese in data 9 novembre 2007;

che i singoli Comuni approvavano con rispettive delibere giuntali il conferimento del ramo d'azienda elettrica comunale nel Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce con decorrenza 1 luglio 2008;

che STN CLES ha iniziato ad operare in data 1 luglio 2008;

che lo scopo statutario del consorzio è la gestione del servizio di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;

che accanto a questo scopo fondamentale ed irrinunciabile è prevista la possibilità di erogare altre attività o servizi evidenziati all'art. 2 dello Statuto. Alcuni soci hanno affidato il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione e delle Centrali Elettriche. Solo il Comune di Cles ha affidato al Consorzio anche servizi/attività ulteriori ed in particolare l'acquedotto;

In considerazione della particolarità del mercato dell'energia elettrica, in più occasioni l'Assemblea del Consorzio STN ha affrontato il tema della miglior gestione del servizio e dei possibili strumenti ed opportunità di sviluppo. L'Assemblea in sede di presentazione del bilancio di esercizio 2011, in data 22 maggio 2012 ha ritenuto all'unanimità di modificare l'assetto esistente. L'Assemblea ha incaricato il Presidente del Cda ed il Direttore di approfondire la volontà dei singoli soci. A tal fine sono stati fatti diversi incontri ed è stato concordato di proporre all'Assemblea una proposta di scioglimento. (si veda verbale dell'assemblea dd. 22.5.2012);

Visto il verbale dell'assemblea di data 27.6.2012 che evidenzia:

La convenzione stabilisce che lo scioglimento dell'Azienda ed il recesso degli Enti consorziati rientri tra gli atti dell'Assemblea soggetti all'approvazione degli enti consorziati

Con deliberazione del consiglio comunale n. 24 dd. 28.6.2012 si *approvava lo scioglimento del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE"*, costituito in data 20 settembre 2007 con atto rep. 10953, raccolta 3254 del Notaio De Pascale di Fondo.

Si premette che il Consorzio STN Cles, risulta costituito quale Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000, in data 20.09.2007 (data iscrizione registro imprese di Trento: 09.11.2007), avendo avviato l'attività di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica nonché di manutenzione di reti elettriche ed acquedotto e di fatturazione conto terzi dell'energia in data 01.07.2008.

con quote attualmente come da seguente tabella:	Quote %	Quote in valore
COMUNE		
Comune Cles	56,28%	€ 267.338,00
Comune Malé	22,87%	€ 108.653,00
Comune Caldes	7,02%	€ 33.338,00
Comune Cavizzana	1,75%	€ 8.334,00
Comune Monclassico	7,49%	€ 35.571,00

Comune Terzolas	4,58%	€ 21.766,00
Totale	100,00%	€ 475.000,00

Come da relazione del liquidatore:

In data 08.10.2012 il Consorzio STN Cles veniva posto in liquidazione con nomina del liquidatore sociale in persona del dott. Albino Leonardi. La messa in liquidazione in tale fase non è coincisa con l'effettiva cessazione dell'attività avendo continuato il consorzio ad operare in un c.d. esercizio provvisorio sino al 31.8.2014. In particolare sino al 31.12.2013 l'operatività ha interessato tutti i soci, mentre dall'1.1.2014 al 31.8.2014 si è limitata ai soci Comuni di Malé, Caldes, Croviana e Terzolas, avendo trasferito la propria gestione i Comuni di Monclassico e Cles a società terza partecipata.

Dal momento dell'assunzione della carica (aprile 2014), il liquidatore ha provveduto a svolgere attività di verifica della situazione economico-finanziaria del Consorzio al fine di giungere a delineare la reale situazione debitoria-creditoria da sottoporre ai consorziati in vista dalla completa cessazione del Consorzio. In particolare tale attività si è incentrata sulla verifica dei crediti risultanti in contabilità, distinti in crediti verso clienti e crediti verso comuni nonché sulla verifica dell'esattitudine dei debiti/fondi parimenti registrati con particolare riguardo ai debiti verso CCSE e AEEG (per maggiori dettagli si fa rimando ai verbali dell'assemblea consortile nonché ai verbali del liquidatore). A seguito delle attività svolte, è stato possibile realizzare l'attivo effettivamente realizzabile nonché pagare i debiti maturati e scaduti presso tutti i soggetti diversi dai Comuni consorziati, in modo da evitare aggravii ulteriori al Consorzio. Si segnala che l'assemblea consortile ha attentamente valutato anche la possibilità di intraprendere azioni risarcitorie verso gli ex organi consortili, raccogliendo in merito puntuale parere legale, che è giunto alla conclusione circa la non fruttuosa esperibilità di tale tipo di azioni.

- Presenza di crediti verso clienti morosi risalenti sin al 2008 mai oggetto di sistematiche azioni di recupero e non coperti da idoneo fondo svalutazione crediti in bilancio. In particolare nel corso della riunione d.d. 30.5.2014 (facente seguito a precedenti verifiche) si sono enucleati un totale di crediti maturati negli anni sino al 2013 e di dubbia esigibilità, giusta indicazioni raccolti dai Comuni soci, pari ad Euro 254.254,74, di cui coperti da Fondo svalutazione crediti in bilancio 2012 per Euro 89.952,15. Si è quindi provveduto da un lato ad adeguare il fondo svalutazione crediti in bilancio 2013 nonché ad incaricare, previa autorizzazione assembleare, un legale del recupero crediti.

L'attività di recupero è proseguita a mezzo del legale incaricato, Avv. Mauro Tasin, del foro di Trento facendo riferimento al totale crediti non regolarmente incassati

Una volta esaurita l'attività di recupero crediti stragiudiziale l'assemblea, stante l'onerosità del proseguire con attività giudiziali e l'estrema aleatorietà delle stesse, vista anche l'anzianità dei crediti, ha deliberato di aderire a Trentino riscossioni spa. Cio' al fine di tentare un'azione di recupero efficace ma a costi ridotti. Tuttavia Trentino Riscossioni spa non ha ammesso il Consorzio come socio essendo lo stesso in stato di liquidazione e quindi non rispondente ai parametri posti dalla società.

Alla luce dell'impossibilità di aderire a Trentino Riscossioni spa, l'assemblea consortile ha quindi deliberato di non intraprendere ulteriori azioni giudiziali di recupero crediti stante i costi delle medesime rispetto alle probabilità di utile realizzo. Tale decisione è stata assunta anche in considerazione del fatto che l'avvio di ogni azione giudiziale avrebbe implicato comunque il mantenimento in essere del consorzio con i conseguenti costi, ove i consorziati hanno condiviso la volontà di giungere alla cessazione quanto prima del consorzio anche in un'ottica di massimo contenimento dei costi.

Da ultimo quindi con verbale assembleare di data 2 agosto 2018, sottoscritto da tutti i soci presenti, i medesimi hanno deliberato di trasferire i crediti STN nei confronti degli utenti non ancora prescritti ai singoli comuni territorialmente competenti, che valuteranno per singolo caso l'esigibilità del credito in relazione ai costi ed all'effettiva possibilità di recupero. In merito si ricorda che contabilmente tali crediti risultano completamente svalutati (in quanto sin dal bilancio chiuso al 31.12.2013 il consorzio ha stanziato un congruo fondo svalutazione crediti in modo da riportare in bilancio il valore di presunto realizzo dei crediti) e quindi il trasferimento dei medesimi ai Comuni di riferimento non costituisce riparto né di capitale né di riserve.

Presenza di poste creditorie verso i Comuni. Quale ulteriore voce che residua nell'ambito della situazione sottoposta da ultimo all'assemblea consortile nelle adunanze del 2 agosto 2018 e del 18

ottobre 2018, si evidenzia quella inerente le poste debitorie nette verso i Comuni consorziati, ampiamente illustrate nel corso delle pregresse riunioni assembleari (si fa rinvio ai relativi verbali). Tali poste risultato dei rapporti commerciali intervenuti con i Comuni negli anni di operatività del Consorzio e rimaste invariate dal momento dell'assunzione dell'incarico della liquidatrice sono riassunte nella tabella a seguire.

Comune Cles

Credito	€ 779.335,77
Debito	-€ 822.138,27
Debito personale a comando	-€ 105.870,00
Saldo	-€ 148.672,50

Comune Monclassico

Credito	€ 47.295,43
Debito	-€ 111.879,02
Saldo	-€ 64.583,59

Comune Terzolas

Credito	€ -
Debito	-€ 51.937,44
Saldo	-€ 51.937,44

Comune Malé

Credito	€ 4.499,50
Debito	-€ 201.385,14
Debito personale a comando	-€ 13.464,77
Saldo	-€ 210.350,41

Comune Caldes

Credito	€ 1.153,55
Debito	-€ 57.773,10
Saldo	-€ 56.619,55

Comune Cavizzana

Credito	€ -
Debito	-€ 12.421,64
Saldo	-€ 12.421,64
	-€ 544.585,13

Debiti verso Comuni

Stante l'oggettività impossibilità da parte dei Comuni di recupero di tali crediti presso il Consorzio in liquidazione, come constatata nel corso della liquidazione, anche a seguito dello svolgimento di tutte le possibili attività di recupero dell'attivo, da ultimo l'assemblea consortile con delibera di data 2 agosto 2018 ha deliberato come segue:

CHIUSURA DELLE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOCI.

Come da prospetto della liquidatrice la posizione del Consorzio STN nei confronti dei soci rileva un saldo a debito del Consorzio di euro 544.585,13 nei confronti di tutti i soci. Si riassume di seguito la situazione debitoria del Consorzio nei confronti dei comuni soci, come risultante anche da compensazioni operate:

Comune di Cles Euro 148.672,50

Comune di Dimaro Folgarida (ex Comune di Monclassico) Euro 64.583,59

Comune di Terzolas Euro 51.937,44

Comune di Malé Euro 210.350,41

Comune di Caldes Euro 56.619,55

Comune di Cavizzana Euro 12.421,64

Totale debito complessivo euro 544.585,13.

La situazione finanziaria attuale e prospettica del Consorzio STN non consente di estinguere tali debiti.

I soci all'unanimità deliberano di procedere alla compensazione delle partite attive e passive nei confronti del Consorzio STN che determinano per i singoli comuni il saldo attivo sopra indicato. I soci all'unanimità preso atto dell'oggettiva incapacità finanziaria attuale e prospettica del consorzio di pagare i debiti di cui sopra, deliberano all'unanimità di rinunciare al rispettivo credito nei confronti di STN rappresentato dal saldo attivo sopra indicato e di dichiarare estinta l'obbligazione.

I soci all'unanimità danno mandato alla liquidatrice:

- di procedere a redigere il bilancio finale di liquidazione tenendo conto delle deliberazioni qui assunte;*
- di provocare convocazione dell'assemblea consortile di approvazione del bilancio finale di liquidazione;*
- di trasmettere previamente il bilancio finale ai Comuni soci per i conseguenti provvedimenti;*
- di procedere all'estinzione del Consorzio una volta ricevuto il relativo provvedimento dei Comuni soci con conseguente rinuncia al credito.*

Stante tutto quanto sopra, la liquidatrice ha provveduto a predisporre situazione patrimoniale finale di liquidazione, come sottoposta ai soci nel corso dell'assemblea tenutasi il 18.10.2018. Tale situazione di liquidazione, come risultante a seguito dell'avvenuta registrazione dell'eliminazione delle partite debitorie verso i Comuni, come sopra, nonché delle partite di crediti verso i clienti, completamente svalutate per tutto quanto sopra riferito, presenta come voci di attivo esclusivamente la disponibilità sul conto corrente attivo del Consorzio nonché i crediti fiscali chiesti a rimborso. Nell'ambito del passivo figurano esclusivamente i debiti di funzionamento del consorzio e in particolare debiti verso gli organi sociali e debiti per tenuta contabilità e servizi.

L'assemblea consortile di data 18.10.2018 ha quindi all'unanimità approvato la situazione patrimoniale come sottoposta dalla liquidatrice, constatando che dalla stesse emerge un saldo attivo. L'assemblea ha quindi deliberato di non provvedere ad alcun riparto/pagamento ai soci prima che il residuo attivo del Consorzio non possa considerarsi definitivo, stante la possibilità di emersione di debiti verso CCSE e/o verso AEGG.

L'assemblea ha quindi deliberato all'unanimità:

- di approvare come criterio di pagamento del residuo attivo ai Comuni quello della proporzionalità alle relative quote di partecipazione qualsiasi sia il titolo di tale pagamento;*
- di mantenere aperto il conto corrente del consorzio conferendo al sindaco pro tempore del Comune di Cles l'incarico e il potere di operare su tale conto ed anche di rapportarsi con l'Agenzia delle Entrate in riferimento ai crediti chiesti a rimborso. Una volta divenuti definitivi i rapporti con l'Acquirente Unico e con gli Enti di riferimento e quindi appurata l'assenza di ulteriori debiti, si provvederà a destinare il residuo attivo definitivo ai Comuni per quanto sopra delineato,*
- di ripartire il residuo attivo esistente sul conto corrente a partire dall'1.1.2022 e quindi, ove sussistano ancora crediti fiscali non incassati, di procedere ai successivi riparti in base alle liquidazioni dei crediti fiscali chiesti a rimborso per poi estinguere il conto corrente al momento del completo incasso di tali crediti.*

L'estinzione del Consorzio si compie mediante una fattispecie a formazione progressiva, composta di tre fasi: il verificarsi di una causa di scioglimento; il compiersi dell'attività di liquidazione; la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La causa di scioglimento è rappresentata dalla volontà dei soci. Gli effetti dello scioglimento si determinano dalla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di scioglimento.

Preso atto della relazione che precede;

Preso atto che l'estinzione e le modalità di riparto sono state decise all'unanimità dall'Assemblea consortile sulla base delle motivazioni espresse in delibera;

Viste le deliberazioni della Assemblea del Consorzio S.T.N. in liquidazione di data 2 agosto 2018 e 18 ottobre 2018;

Vista la relazione finale in riferimento a chiusura del consorzio STN Cles in liquidazione di data 31 ottobre 2018 e a firma della liquidatrice dott. Cristina Odorizzi

Verificato che la parte creditoria rilevata a bilancio (residui attivi vs stn) per gli anni 2011-2012-2013 ammonta a complessivi euro 111.879,02 (per nolo linee elettriche)

Verificato che la parte debitoria rilevata a bilancio (residui passivi vs stn) per gli anni scorsi sui capitoli 12245-12585 e 13583 ammontano a complessivi euro 39.117,37 (per servizi di manutenzione)

Verificato ancora (come da tabella del risultato di amministrazione del consuntivo 2017) che è stata accantonata apposito importo dell'avanzo di amministrazione in fondo rischi per l'importo di euro 72.761,65, corrispondente alla differenza tra gli importi dei suddetti residui, a garanzia dello sbilancio

Vista la situazione finale di liquidazione di STN

SITUAZIONE FINALE DI LIQUIDAZIONE

Attivo euro 67.551,33

Passivo euro 12.912,21

Differenza Attivo-Passivo euro

54.639,12

Tutto ciò premesso e considerato

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto

- il R.D. 15-10-1925 n.2578 Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. il D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902;
- L.P. 17 giugno 2004 n. 6 ed in particolare il capo II.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Barbacovi Valentina e Bisoffi Gabriele) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare la relazione finale di data 31.10.2018 della liquidatrice del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE", agli atti del procedimento.
2. Di prendere atto ed approvare i verbali di data 02.08.2018 e 18.10.2018 dell'assemblea del CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE in liquidazione e di autorizzare la chiusura e cessazione definitiva del Consorzio STN .
3. Di approvare la situazione finale di liquidazione , agli atti del procedimento, redatta dal liquidatore , che evidenzia una differenza attiva di euro 54.639,12**;
4. Di provvedere, per quanto in premessa, a rinunciare al credito e di prendere atto della cancellazione del debito con il CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE, come da documentazione contabile approvata dall'assemblea di Stn medesimo

5. Di provvedere, in conseguenza ai pt 1-2-3-4, nonché della premessa, ad autorizzare il responsabile di ragioneria e contabilità a cancellare i residui attivi parte creditoria rilevata a bilancio (residui attivi vs stn) per gli anni 2011-2012-2013 che ammonta a complessivi euro 111.879,02 (per nolo linee elettriche)
6. Di provvedere, in conseguenza ai pt 1-2-3-4, nonché della premessa, ad autorizzare il responsabile di ragioneria e contabilità a cancellare i residui passivi la parte debitoria rilevata a bilancio (residui passivi vs stn) per gli anni scorsi sui capitoli 12245-12585 e 13583 che ammontano a complessivi euro 39.117,37 (per servizi di manutenzione)
7. Di dare atto ancora (come da tabella del risultato di amministrazione del consuntivo 2017) che è stata accantonato apposito importo dell'avanzo di amministrazione in fondo rischi per l'importo di euro 72.761,65, corrispondente alla differenza tra gli importi dei suddetti residui, a garanzia della differenza d'importo non introitato
8. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione di ogni atto e documento, al fine del perfezionamento del presente procedimento.

successivamente

di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Barbacovi Valentina e Bisoffi Gabriele), espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

pt. 10 Oggetto: Istituzione servizio pubblico trasporto urbano turistico invernale - Stagione 2018/2019

Premesso e rilevato come:

I Comuni della Valle di Sole, da anni, abbiano dimostrato di credere nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti detta scelta al fine di ridurre il traffico veicolare circolante nei paesi, visto come fonte di inquinamento acustico e dell'aria e, per altro verso, per ovviare al problema rappresentato per molti Comuni dal non riuscire ad offrire adeguate aree a parcheggio sia nei centri abitati che nei luoghi di maggiore afflusso turistico (es. impianti di risalita, strutture sportive o culturali, ecc.).

In questo senso già in passato i Comuni hanno portato avanti positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all'organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato "Servizio nevebus".

Tale servizio ha offerto e potrà offrire notevoli vantaggi anche in considerazione del fatto che sarà attivato durante una stagione, quella invernale, caratterizzata talvolta da una difficile percorribilità delle strade tanto che, in dette situazioni, la conseguente riduzione degli autoveicoli circolanti rappresenta una importante opportunità per elevare la sicurezza di chi transita nelle ns. strade.

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), anche quest'anno i Comuni di Caldes, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malé, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio, confermando di voler dare vita ad un progetto riconosciuto come di Valle, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale entrante, tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute la caratteristiche di connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati intendono coordinarsi ancora per assicurare sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che, ai sensi dall'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi, nonché le garanzie per lo svolgimento del quale il Comune di Malé assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo

esterno di collettore dei bisogni del tessuto economico, così da integrare al meglio le diverse esigenze ed esperienze.

E' stato quindi predisposto da parte del Comune di Malé ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata, atto che allegato prevede la compartecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che cerca di riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall'articolazione del servizio come proposto.

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2018/2019, dopo la positiva esperienza fatta nelle passate stagioni invernali, con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità riconferma, sulle base delle novità introdotte la scorsa stagione, i nuovi principi del servizio come definiti tra gli attori di cui sopra, di concerto con Trentino Trasporti.

Da atto come il tavolo di lavoro finalizzato appunto a definire una riformulazione del servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale trascorsa aveva riprogettato la sua articolazione trasformando le precedenti linee e corse, giudicate tali da non permettere un reale interscambio tra le località del territorio, in un servizio integrato tra trasporto rotabile e su ruota.

Le nuove linee, tutte con capolinea a Daolasa di Commezzadura, che diventa un hub per i servizi SKIBUS, TRENO e FUNIVIE, servono le località Passo Tonale, Pejo, Folgarida e Madonna di Campiglio, Malè. L'ospite e il residente potranno raggiungere tutte le località con un servizio diretto o grazie al sistema di interscambi presso l'hub di Daolasa. Nel nuovo progetto tutte le località risultano collegate con maggiore frequenza, con un innalzamento generale della qualità del servizio. Inoltre la bassa Valle, da Malè e Monclassico, risulterà ora collegata con Daolasa con un servizio "porta a porta" presso le principali strutture ricettive, con l'obiettivo di diminuire sensibilmente l'utilizzo delle navette private degli hotel, riducendo le emissioni, il traffico e aumentando la qualità ambientale e la sicurezza per il turista.

Peraltro l'A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa, esprimendo ciò con la già manifestata volontà di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con il Comune capofila, contratto che già concordato nei contenuti definisce in termini economici un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, valutati i vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne derivano.

Tutto ciò premesso e rilevato;

Dato atto che il Consiglio comunale aveva approvato lo schema di convenzione per la "governance" di "Trentino Trasporti Esercizio S.p.a." quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato ancora l'art. 10, comma 7 della L.P. 6/04, ove è espressamente contemplata detta ipotesi tra quelle consentite per l'affidano in gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché per l'erogazione di un servizio pubblico, com'è nel caso di specie, tanto da risultare coerente la scelta che oggi si propone.

Ritenuto di privilegiare l'affido diretto per lo svolgimento di dette funzioni e servizi alle società a ciò costituite e per dette ragioni partecipate (L.P. 16/93 e 3/06), leggasi per il caso di specie Trentino Trasporti spa.

Dato atto come la Provincia, quale socio di maggioranza, ha provveduto ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7, all'iscrizione di detto ente aggiudicatore nell'elenco dei soggetti verso cui è possibile procedere con affidamenti diretti (propri organismi in house).

Considerato tra l'altro che a termini di patto di adesione alla governance di T.T. sussiste un preciso obbligo di affidare alla stessa almeno un servizio i cui corrispettivi poi versati a titolo di compartecipazione assumono carattere contributivo tanto da risultare fuori campo IVA.

Visto lo schema di convenzione, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Comune di Malé per regolare i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti, ai sensi art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole ("Servizio Skibus") per la stagione invernale 2018/2019, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2018/2019, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, documento concordato nei contenuti anche grazie all'intervento del Servizio Trasporti della P.A.T.;

Ricordato che l'affido diretto del servizio in parola a Trentino Trasporti S.p.a. è affidamento in house, in quanto il Comune di Malé in data 19.11.2008 ha aderito alla nuova Società di sistema operativa a partire dal 1 gennaio 2009 ancorché dal 1 gennaio 2018 sia intervenuta l'internalizzazione del ramo d'azienda Trentino trasporti esercizio (salvo la Ferrovia della Valsugana) appunto in Trentino trasporti S.p.A.;

Considerato pertanto che in conformità al principio di economicità degli atti giuridici l'affido non contrattuale e in house a Trentino Trasporti S.p.a., dello svolgimento del servizio skibus per la stagione invernale 2018/2019, avviene grazie alla coincidente e preventiva adesione di tutti i comuni interessati alla Società di sistema, Trentino Trasporti S.p.a., con conseguente creazione del presupposto per la riconferma dell'incarico diretto;

Ritenuto tale iniziativa opportuna in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che deve essere di carattere valligiano, quindi coordinato dal Comune di Malé ma partecipato anche dagli altri 11 Comuni aderenti e come tale sostenuto dall'Azienda per il Turismo Valli di Sole Peio e Rabbi per la sua valenza anche turistica;

Dato atto che nello schema di convenzione in approvazione è previsto che i comuni partecipanti all'iniziativa individuino appunto il Comune di Malé come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento provinciale, così come dei compensi da sponsorizzazione che destinerà al progetto Neve Bus per abbattere gli oneri chiesti ai soggetti pubblici partecipanti e co-promotori;

Dopo la discussione di cui al verbale della seduta;

Ritenuto sussistere le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di definire gli ulteriori adempimenti necessari affinché il Servizio possa essere attivato nei termini programmati, termini ormai vicini.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R.

03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di istituire, per le motivazioni espone in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2018/2019, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all'art. 41 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
2. Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione invernale 2018/2019, ai sensi dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nell'articolato di cui all'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di autorizzare il Sindaco pro - tempore alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.
4. Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del Comune di Malé è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Trasporti Spa.
5. Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni partecipanti all'iniziativa individuano il Comune di Malé come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, così come quelle derivanti da contratto di sponsorizzazione da destinare al pagamento del servizio, in concorso dei Comuni stessi e per le quote indicate di spettanza.
6. Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2018/2019, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.
7. Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2018/2019, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
8. Di demandare alla Giunta comunale la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque indicazione che per la stagione invernale 2018/2019 siano pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile per sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che pre-

sta particolare attenzione ai valori ambientali.

9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito ed assicurare il pronto avvio del servizio;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Escono il Sindaco Andrea Iazzaroni e Stanchina Stefano

Pt. 8 Oggetto: Sistemazione tavolare e catastale diritto di superficie garage interrato Belvedere di Folgarida e cessione di mq 51 al compendio garage multipiano e centro congressi di Folgarida

Si assenta il Sindaco ed, a seguito dell'assenza del vice sindaco, assume la presidenza dell'assemblea il consigliere anziano Nardelli Katia.

Premesso che,

A) in data 26.4.1999 al n. 378 di rep. del Segretario comunale, l'Amministrazione comunale disponeva la costituzione del diritto di superficie (p.ed. 551 >~< CC Dimaro) a favore del Consorzio Albergatori Folgarida per la costruzione di garage interrato sulla p.f. 1177/11 CC Dimaro.

Al suddetto contratto veniva data esecuzione, e la costruzione del garage interrato veniva eseguita come da autorizzazione edilizia n. 2390 dd. 5.5.1999 e n. 2398 dd. 14.6.1999.

Il Consorzio Albergatori Folgarida ha verificato che, rispetto al tipo di frazionamento del 18.1.1999, allegato all'atto citato, che individuò la p.ed. 551(>~<) CC Dimaro, occorre determinare la nuova configurazione della p.ed. medesima, che corrisponde alle planimetrie edilizie a suo tempo autorizzate.

All'uopo è stato incaricato il tecnico ing. Monica Zanella che ha provveduto a redigere il nuovo tipo di frazionamento vistato dall'Ufficio del Catasto di Malè in data 19 aprile 2018 nel quale si evidenzia la modifica della configurazione della p.ed. 551 >~< (-diritto di superficie) in p.f. 1177/11 CC Dimaro-

Risulta pertanto necessario avviare la procedura amministrativa e perfezionare la procedura catastale e tavolare mediante la "permuta" delle aree acquisite all'Amministrazione comunale mediante rinuncia al diritto di superficie, con le aree cedute al Consorzio Albergatori Folgarida mediante costituzione di diritto di superficie ;

inoltre:

B) in data 22/04/1992 veniva rilasciata la concessione edilizia n. 1549 al Consorzio Albergatori Folgarida per la realizzazione di garage multipiano e centro congressi su p.f. 1038/43 (ora p.ed. 511) in C.C. Dimaro e successiva variante in sanatoria n.1708 d.d. 02/08/1993 ; In data 30/12/1993 veniva rilasciato certificato di agibilità.

Il Consorzio Albergatori Folgarida, proprietario della p.ed. 511 CC Dimaro , ha verificato che una parte della rampa di accesso ai garages sconfina sull'adiacente strada comunale p.f. 1038/80 CC Dimaro ;

Risulta pertanto necessario avviare la procedura amministrativa e perfezionare la procedura catastale e tavolare mediante la cessione al suddetto Consorzio di mq 51, identificati da tipo di frazionamento depositato agli atti, al prezzo determinato con perizia di stima del tecnico comunale dd. 23.4.2018 asseverata in data 16.5.2018.

Ciò premesso,

A)

Visto lo stato catastale e tavolare in CC Dimaro: pf. 1177/11 in PT 706 - p.ed. 551 >=< in PT 1030

Dato atto che dalla sovrapposizione del rilievo al nuovo tipo di frazionamento vistato dall'Ufficio del Catasto di Malè in data 19 aprile 2018 (planimetria a firma del tecnico ing. Monica Zanella) si evidenzia la costituzione di un nuovo (o meglio ad incremento) diritto di superficie di mq 308,70 e la contemporanea rinuncia al diritto di superficie di pari metriquadrati da parte del titolare Consorzio Albergatori Folgarida;

Vista la perizia di stima in cui si determina un valore medio dell'area di euro 93,91 al mq e pertanto un valore di permuta di complessivi euro 28.990,00 (arr.);

B)

Visto lo stato catastale e tavolare in CC Dimaro: pf. 1038/80 in PT 706 - p.ed. 511 in PT 957

Convenuto di procedere alla cessione di mq 51 della p.f. 1038/80 al Consorzio Albergatori Folgarida

Vista la perizia di stima in cui si determina un valore complessivo di euro 43.325,93 per detta compravendita

Dato atto che

- nulla osta al perfezionamento dei procedimenti, purchè nessuna spesa sia a carico del Comune di Dimaro Folgarida
- il Consorzio Albergatori Folgarida si assume tutte le spese contrattuali (intese come spese fiscali, notari e quant'altro occorra a perfezionare la pratica di che trattasi)

Dato atto, inoltre, che il Comune di Dimaro Folgarida intende confermare il contratto originale rep. N. 378 dd. 26.4.199 del Segretario comunale per quanto all'allora disposto, ed in particolare *la costituzione a tempo indeterminato del diritto di superficie a favore del Consorzio Albergatori Folgarida, alle condizioni indicate nell'avviso d'asta pubblica (allegato al contratto)*, e quant'altro contenuto nel dispositivo medesimo non modificato dalla presente deliberazione

visto l'articolo 829 del Codice Civile "Passaggio di beni dal demanio al patrimonio";

visto l'articolo 2 comma 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e l'articolo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" dispongono che quando le strade non corrispondono più all'uso ed alle tipologie di collegamento vengano declassificate;

vista la Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 42 "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" ed in particolare gli articoli 6 e 9;

vista la L. P. 23/90;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

Con voti favorevoli n. 6 , astenuti n. 2 (Barbacovi Valentina e Bisoffi Gabriele) , contrari n. 0, espressi per alzata di mano;

delibera

1. di approvare il tipo di frazionamento trasmesso in via telematica dall'Ing. Monica Zanella dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento in data 10 aprile 2018 e approvato dall'Ufficio del Catasto di Malè in data 19 aprile 2018 n. 57/2018, ove la p.fond. 1038/80 C.C. DIMARO è stata suddivisa nella p.f. 1038/80 e nella neoformata p.f. 1038/94;

2. di approvare la perizia di stima a firma del tecnico Gino Sandri di data 23.4.2018 asseverata in data 16.5.2018 ad oggetto Determinazione valore venale P.F. 1038/94 C.C. Dimaro

3. di approvare il tipo di frazionamento trasmesso in via telematica dall'Ing. Monica Zanella dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento in data 4 aprile 2018 e approvato dall'Ufficio del Catasto di Malè in data 19 aprile 2018 n. 54/2018, è stata modificata la configurazione della p.f. 1177/11 e della p.ed. 551 in proprietà superficiaria, entrambe in C.C. DIMARO;

4. di approvare la perizia di stima a firma del tecnico Gino Sandri di data 23.4.2018 asseverata in data 16.5.2018 ad oggetto Regolarizzazione diritti di superficie P.ED. 551 P.F. 1177/11 C.C. Dimaro, depositata agli atti;

5. di approvare la planimetria di data gennaio 2018 a firma dell'ing. Monica Zanella, depositata agli atti;

6. di procedere alla sdemanializzazione con declassificazione da "Bene Pubblico" a "Bene Patrimoniale disponibile" di mq 51 della p.f. 1038/80 C.C. Dimaro come da tipo di frazionamento n. 57/2018 approvato dall'ufficio catasto di Malè in data 19.4.2018 a firma dell'ing. Monica Zanella, depositato all'ufficio Catasto di Malè.

7. di procedere alla sdemanializzazione con declassificazione da "Bene Pubblico" a "Bene Patrimoniale disponibile" dell'intera area corrispondente alla p.ed. >= 551, come identificata in tipo di frazionamento n. 54/2018 approvato dall'ufficio catasto di Malè in data 4.4.2018 a firma dell'ing. Monica Zanella, depositato all'ufficio Catasto di Malè.

8. di approvare, per i motivi in premessa esposti, come da allegati citati in dispositivo al n. 1 e n. 2, la vendita, al Consorzio Albergatori Folgarida, di mq 51 identificati nella neoformata p.f. 1038/94 al prezzo complessivo di euro 43.325,93;

9. di approvare, per i motivi in premessa esposti, come da allegati citati in dispositivo al n. 3 , n.4 e n. 5, la cessione, a titolo di permuta, al "CONSORZIO ALBERGATORI FOLGARIDA", in CC DI-

MARO, la proprietà superficiaria a tempo indeterminato di quella parte, pari a mq. 308,70 , e che risulta dalla tabella redatta dall'ing. Monica Zanella , dell'area sottostante la p.f. 1177/11 sulla quale è stato edificato il garage interrato contraddistinto dalla p.ed. 551 C.C. DIMARO in proprietà superficiaria a tempo indeterminato, come apparente dal tipo di frazionamento citato in premessa.

10. di approvare, per i motivi in premessa esposti, come da allegati citati in dispositivo al n. 3 , n.4 e n. 5, l'acquisto, a titolo di permuta, dal "CONSORZIO ALBERGATORI FOLGARIDA", in CC DIMARO, dell'area pari a mq. 308,70, rimasta inedita della p.ed. 551 C.C. DIMARO, come apparente dal tipo di frazionamento citato in premessa, con la rinuncia al relativo diritto di superficie e alla proprietà superficiaria da parte del CONSORZIO ALBERGATORI FOLGARIDA in favore del COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA BENI DEMANIALI

11. di dare atto che le controprestazioni di cui ai precedenti dispositivi n. 9 e n. 10 hanno i seguenti valori:- quanto trasferito dal "COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA" ha un valore di complessivi Euro 28.990,00 ; - quanto trasferito dal "CONSORZIO ALBERGATORI FOLGARIDA" ha un valore di complessivi Euro 28.990,00; pertanto, stante la perfetta uguaglianza dei valori evidenziati, le parti non procedono alla corresponsione di conguagli in denaro.

12. Di procedere alla demanializzazione con classificazione a Bene Pubblico dell'area pari a mq. 308,70 di cui al precedente dispositivo n.10.

13. disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi, con avviso che, chiunque interessato, può presentare opposizione entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo stesso, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 10.09.1973, n. 42;

14. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termine indicato nel punto precedente, a meno che non vengano presentazioni opposizioni, che dovranno essere sottoposte all'esame della Giunta provinciale di Trento;

15. di dare atto che il Comune di Dimaro Folgarida conferma il contratto originale rep. N. 378 dd. 26.4.199 del Segretario comunale per quanto all'allora disposto, ed in particolare *la costituzione a tempo indeterminato del diritto di superficie a favore del Consorzio Albergatori Folgarida, alle condizioni indicate nell'avviso d'asta pubblica (allegato al contratto)*, e quant'altro contenuto nel dispositivo medesimo non modificato dalla presente deliberazione

16. di autorizzare il Vice Sindaco Monica Tomasi alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione ivi comprendendo il rogito notarile, che nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione viene approvato;

17. di dare atto che il Comune di Dimaro Folgarida non assume alcuna spesa inerente e conseguente l'assunzione della presente deliberazione;

18. di autorizzare l'accertamento delle entrate conseguenti il presente provvedimento al cap. 1005 del bilancio di previsione in corso.

La seduta chiude alle 21.25

Il sindaco

il segretario comunale